

## STATUTO

### L'ABBAZIA COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALE MONFERRATO AL VIA  
BIBLIOTECA 1

Numero REA: AL - 178967

Codice fiscale: 01699990063

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 19-07-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "B" al numero 13564 di repertorio 10149 di raccolta  
STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Denominazione e sede)**

E' costituita la Società Cooperativa denominata **"L'ABBAZIA COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa ha sede in Casale Monferrato (AL).

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettere a) e b), della Legge n. 381 del 08/11/1991. Per il raggiungimento di tali scopi mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro; le prestazioni dei soci cooperatori in favore della società, nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto eventualmente stabilito da apposito regolamento interno, potranno avvenire nella forma del lavoro subordinato oppure in forma di lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non occasionale o in qualsiasi altra forma prevista dalle normative vigenti.

Nello svolgimento della sua attività produttiva la cooperativa, che non ha scopo di lucro e persegue quindi lo scopo mutualistico volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale alle migliori condizioni possibili, si propone di garantire continuità di occupazione, le migliori condizioni retributive, professionali e lavorative per i propri soci e consentire un più facile accesso al mercato del lavoro. Pertanto la società si avvarrà, prevalentemente, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa, nel rispetto della prevalenza del carattere mutualistico degli scopi perseguiti, potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa ai sensi dell'art. 2514 c.c.: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli scopi mutualistici, ha per oggetto: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi [art. 1), lettera a) della L. 381/91] come anche l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1), lettera b) della L. 381/91].

Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi, purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel proseguo di tale articolo.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L.381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative
  - attività sanitarie previste dall'art. 2, c.2 bis della Legge Regione Piemonte 18/1994, a titolo esemplificativo nell'ambito di: trasporto sanitario, assistenza domiciliare, residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale e sanitaria, ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie; rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali;
  - comunità alloggio per minori, mamma e bambino, portatori di handicap, malati psichiatrici, anziani, tossicodipendenti, alcoolisti;
  - servizi residenziali e centri diurni per anziani sia autosufficienti che non autosufficienti, disabili, anche attraverso servizi di housing sociale;
  - servizi di accoglienza ed integrazione delle persone migranti e o senza fissa dimora;
  - servizi domiciliari e territoriali sia di assistenza infermieristica che socio sanitaria, sostegno, riabilitazione e animazione effettuati presso la famiglia, presso la scuola, in altre strutture di accoglienza o sul territorio;
  - prestazioni alle famiglie di un servizio atto all'educazione del bambino, favorendo l'inserimento a tutti i minori in stato di bisogno, anche temporaneo, anche attraverso la gestione di asili e scuole materne;
- Altresì, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art.1), della L.381/91 e nei limiti ed alle condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività che siano funzionali all'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui sopra:
- l'organizzazione e gestione di attività volte a realizzare prodotti in ceramica, terracotta o simili, anche da destinare a vendita diretta;
  - la gestione di servizi di pulizie, facchinaggio, manutenzioni ordinarie, trasporti e servizi simili o complementari a questi;
  - la gestione di servizi di ristorazione collettiva, in particolare mense,

ristoranti, bar, ritrovi, fast food, tavole calde a favore di aziende, enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, enti di formazione, ospedali, case di cura, residenze per anziani, centri diurni e ogni altro luogo di aggregazione similare;

- la gestione di servizi a domicilio quali: preparazione e/o consegna a domicilio dei pasti; consegna di merci a domicilio e servizi di accompagnamento di adulti, anziani, giovani e minori;

- l'organizzazione e la gestione di servizi relativi alle prestazioni proprie di medici, infermieri professionali e generici, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione, educatori, animatori, operatori socio sanitari, e appartenenti ai suddetti campi sociale, assistenziale, sanitario ed educativo;

- l'organizzazione e la gestione di servizi di accompagnamento e accoglienza turistica e servizi culturali e per il tempo libero;

- la fornitura di servizi per l'inventariazione, elaborazione, conservazione, restauro, organizzazione, consultazione e catalogazione del patrimonio bibliografico, archivistico, artistico, architettonico e culturale;

- la gestione di botteghe, laboratori, negozi e comunque la gestione di servizi commerciali di ogni genere;

- la consulenza, la progettazione, e il disbrigo di pratiche inerenti la partecipazione a bandi di appalto e a finanza agevolata;

- l'attività di ufficio stampa e marketing;

- la consulenza, la progettazione, lo studio tecnico e professionale oltre che il disbrigo di pratiche inerenti la realizzazione di ristrutturazioni e nuove realizzazioni di comunità, residenze, centri di aggregazione, appartamenti e similari;

- la gestione di servizi di parcheggio automobilistico;

- l'organizzazione e la gestione di mostre, fiere, stand, conferenze stampa, manifestazioni di ogni genere, meeting, convegni ed eventi di vario tipo;

- la gestione di servizi di guardiana, controllo accessi, reception, centralino e vigilanza, sorveglianza per uffici ed enti pubblici e privati di qualsiasi genere;

- l'organizzazione e gestione di servizi di raccolta differenziata e trattamento dei rifiuti; lo svolgimento di attività di ricerca per il riutilizzo dei materiali e l'automazione del trattamento rifiuti;

- la fornitura di servizi volti alla regolamentazione e al controllo dell'inquinamento;

- la gestione di attività di manutenzione e ristrutturazione nel settore dell'edilizia;

- l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto in proprio e per conto terzi, trasloco, facchinaggio, fattorinaggio e distribuzione, attività di confezionamento di prodotti vari, di pacchi, imballaggio; la gestione inoltre di magazzini e lavoro di magazzinaggio per conto proprio e di terzi;

- l'organizzazione e la gestione di servizi legati all'attività agricola, alla tutela delle zone naturali, alla realizzazione e manutenzione di aree verdi, di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli propri e/o acquistati, agriturismo;

- **servizi integrati di supporto per le funzioni di ufficio .**

Tali attività potranno essere gestite se finalizzate all'inserimento di persone socialmente svantaggiate come indicate nell'art. 4 della L.381/91 e purché, a giudizio dell'organo amministrativo, tali persone svantaggiate abbiano

comunque una sufficiente attitudine al lavoro e che il monitoraggio di "altri" soci sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività.

Il collegamento funzionale tra le attività si realizza concretamente mediante l'inserimento lavorativo, assistito da percorsi individuali dei soggetti svantaggiati assistiti nelle strutture della cooperativa.

In ossequio alle disposizioni ministeriali la Cooperativa adotta separata contabilità per i due diversi tipi di attività.

La società potrà inoltre esercitare tutte le attività industriali e commerciali inerenti all'oggetto sociale che necessitano di opportune licenze e/o autorizzazioni.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a Cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

### **TITOLO III**

#### **SOCI E AZIONI**

##### **Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)**

Il numero dei soci operatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci operatori tutti i soggetti che, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto e dal regolamento:

- partecipano direttamente allo scambio mutualistico, cioè all'attività della cooperativa, attraverso le proprie prestazioni o l'utilizzo dei beni o servizi offerti dalla cooperativa;
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- approvano lo scopo mutualistico ed aderiscono al medesimo.

Sono soci lavoratori coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito richiesti:

- per i soci che svolgono direttamente attività, attitudini personali e competenze professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione;
- per i soci che non svolgono attività direttamente, proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.

Sono soci lavoratori, anche "svantaggiati" ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/91, i soggetti persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.

Sono soci volontari, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 381 del 1991, tutti coloro che partecipano all'attività lavorativa della società alla stregua dei soci lavoratori, ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate; i soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Possono essere soci tutte le persone fisiche interessate agli scopi sociali della Cooperativa. Possono anche essere soci quelle persone che pur non esercitando le attività previste dallo statuto possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Possono essere soci tutti coloro che per competenza comunque acquisita

sono in grado di partecipare alle attività lavorative previste dall'oggetto sociale nelle forme di lavoro previste dalle leggi vigenti.

Possono essere soci finanziatori, le persone, sia fisiche che giuridiche, che non partecipano di fatto all'attività mutualistica, ma sottoscrivono gli strumenti finanziari consentiti dalla legge allo scopo di ottenerne una remunerazione, in conformità con quanto previsto nella legge e nel presente statuto. La società potrà altresì emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Non possono essere soci i minori, gli interdetti e gli inabilitati.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie indicate. I regolamenti che disciplinano lo scambio mutualistico dovranno prevedere la parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- \* l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

- \* la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa, il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla

speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

**Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica;
- b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.41 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale.

Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- i. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- ii. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- iii. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

**Art. 7 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- \* del capitale sottoscritto;
- \* dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 8 (Azioni)**

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Il versamento delle azioni sottoscritte può essere effettuato in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- a) almeno la somma di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) all'atto della sottoscrizione o al massimo entro un mese da tale data;
- b) la restante parte su richiesta del Consiglio di Amministrazione o mensilmente in rate almeno di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Gli importi minimi di cui ai punti a) e b) qui sopra elencati possono essere ridotti del 50% (cinquanta per cento) in caso di eventuale richiesta da parte di soci svantaggiati di cui alla Legge 381/91.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti agli Arbitri.

#### **Art. 9 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- \* che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- \* che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- \* il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- \* che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

#### **Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

1. per i soci prestatori e i soci svantaggiati di cui alla Legge 381/91: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

2. per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che siano inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) Assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata cartacea o elettronica, con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

**Art. 11 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

**Art. 12 (Rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10 par. d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

**Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV**

**SOCI SOVVENTORI**

**Art. 14 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4

della legge 31.1.1992 n. 59.

**Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 5 (cinque).

La Cooperativa ha facoltà di non emettere strumenti finanziari.

**Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

**Art. 17 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione;
2. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
3. il termine minimo di durata del conferimento;
4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
5. i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti 1 (un) voto fino ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) di capitale, 2 (due) voti oltre euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) e fino ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), 3 (tre) voti oltre euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e fino ad euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero), 4 (quattro) voti oltre euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) e fino ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), 5 (cinque) voti oltre 100.000,00 (centomila virgola zero zero), nelle assemblee della Cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente numero 4., qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle azioni.

**Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

**TITOLO V**

**EMISSIONE STRUMENTI FINANZIARI**

**Art. 19 (Emissione di strumenti finanziari)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

**Art. 20 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)**

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

**Art. 21 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)**

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà

ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

#### **Art. 22 (Trasferibilità dei titoli)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

#### **Art. 23 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

### **TITOLO VI**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 24 (Organi)**

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

##### **a) ASSEMBLEA**

##### **Art. 25 (Convocazione)**

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, P.E.C., o anche a mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, o con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione. Nella settimana precedente la data fissata sarà possibile ai soci consultare presso la sede amministrativa documentazione relativa all'ordine del giorno. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la

sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, se ne ricorrono le condizioni di legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### **Art. 26 (Competenze dell'assemblea)**

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere convocata dagli amministratori per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

#### **Art. 27 (Intervento e voto)**

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di legge, fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di tre soci, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori, persone giuridiche, potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti se in possesso di almeno cento azioni.

#### **Art.28 (Presidente e verbalizzazione)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### **Art. 29 (Maggioranze e votazioni)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea.

## **b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

### **Art. 30 (Consiglio di amministrazione)**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.

### **Art. 31 (Compiti del Consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

### **Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

### **Art. 33 (Integrazione del consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

### **Art. 34 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai

membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

#### **Art. 35 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **c) COLLEGIO DEI SINDACI**

##### **Art. 36 (Collegio sindacale)**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

#### **d) IL CONTROLLO CONTABILE**

##### **Art. 37 (Controllo contabile)**

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.

### **TITOLO VII**

#### **BILANCIO E RISTORNI**

##### **Art. 38 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per

l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 39 (Patrimonio sociale)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - 1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
  - 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 38 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

#### **Art. 40 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- \* erogazione diretta;
- \* aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- \* le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- \* la qualifica \ professionalità;
- \* i compensi erogati;
- \* il tempo di permanenza nella Cooperativa;
- \* la tipologia del rapporto di lavoro.

## **TITOLO VIII**

### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 41 (Clausola Arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- \* tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- \* le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- \* le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 42 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

- \* uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;
- \* tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con

riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 43 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

### **TITOLO IX**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 44 (Nomina liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

##### **Art. 45 (Devoluzione patrimonio)**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
2. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
3. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

### **TITOLO X**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

##### **Art. 46 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

##### **Art. 47 (Legge applicabile)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle cooperativa per azioni.

Casale Monferrato 24 giugno 2021